



# CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Comune

Codice 11040

C.C. Numero 12 del 12-04-12

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI

Soggetta a controllo [N]

Immediatamente eseguibile [S]

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladodici addì dodici del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

ZANANTONI PIETRO STEFANO	P	STUCCHI ANNALISA	P
MORLINI DARIO	P	CREA FRANCESCO	P
RIZZATO SIMONE	A	FOSSATI CARLO	P
STELLA DARIO	P	FIORITO MARIA ARCANGELA	P
CALABRO' AMBROGIO	P	SUPPA ALBERTO	P
BIANCHESSI CARLO	P	PIROVANO MARCELLO	A
VARANO VINCENZO	P	VENDRAMIN ANTONIO MARIA	P
CASTELLANA VIRGINIO ROSARIO	P	DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	P
RAGUSI ANTONINO	P	RADAELLI ELISABETTA	P
VANTELLINO ALESSANDRO	P	CAPIZZI LORENZO	P
GAVAZZI LORENZO	P		

Totale presenti n. 19

Totale assenti n. 2

Presiede il DOTT. ARCH. MORLINI DARIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT. LOPOMO DOMENICO.

Riconosciuta valida la seduta, dichiara aperti i lavori e chiama a fungere da scrutatori i Signori:

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visti:**

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, testualmente recita: *"Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione"*;
- l'art. 29, comma 16-quater del D.L. 29.12.2011, n. 216 (c.d. "decreto milleproroghe), convertito, con modificazioni, in L. 24.02.2012, n. 14, con cui il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali è stato prorogato al 30.06.2012;

**Visto** il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che all'art. 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio;

**Esaminata** la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E del 20.02.1996, ed appurato che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone non ricognitorio, infatti, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento amministrativo), mentre la T.O.S.A.P. ha natura tributaria ed è dovuta all'Ente impositore quando si verificano determinati presupposti che il legislatore ritiene indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva;

**Viste** le Sentenze della Corte di Cassazione 27.10.2006 n. 23244, e 31.07.2007 n. 16914, da cui si evince che, posta la diversa natura giuridica dei proventi in esame, deve ritenersi legittima la pretesa del Comune diretta ad esigere, per l'occupazione della medesima area pubblica, oltre alla T.O.S.A.P., anche il canone patrimoniale;

**Verificato** che l'entità del canone non ricognitorio deve essere determinata tenendo conto:

- delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze;
- del valore economico della concessione o autorizzazione;
- del vantaggio economico ritraibile dalla concessione;

**Ritenuto** di dover applicare il canone non ricognitorio alle occupazioni che, per destinazione o perché di dimensioni inferiori a 0,5 mq., sono di fatto esenti T.O.S.A.P. ovvero producono

un gettito T.O.S.A.P. sproporzionato rispetto al beneficio economico ritraibile dalla concessione;

**Atteso** che lo schema di “Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio” è stato esaminato dalla “Commissione Regolamento per il funzionamento degli Organi istituzionali” e dalla “Commissione Bilancio, Programmazione e Affari generali” in seduta congiunta del 22.03.2012;

**Acquisito** sulla proposta di deliberazione il prescritto parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Dopo ampia** discussione e breve sospensione di seduta;

**Proceduto**, seduta stante, alla riformulazione dell’art. 4 comma 3, del regolamento in esame, nel seguente testo definitivo condiviso da tutti i gruppi consiliari: *“Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dal lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell’impianto (pali di sostegno della struttura”, dal quale sono state quindi cassate le seguenti parole: “...la proiezione ortogonale al suolo del. ...”*

**Armonizzati**, altresì, gli allegati al regolamento in coerenza con la su riportata modifica all’art. 4, comma 3;

**Visto** ed esaminato l’emendamento presentato in data 22.03.2012 prot. n. 8306 dal Consigliere Capizzi – Gruppo Consiliare RCI –, successivamente ritirato a seguito dei chiarimenti dati in corso di discussione;

**Posto in votazione** l’approvazione del regolamento di cui trattasi, emendato come più sopra specificato;

**VOTAZIONE per alzata di mano:**

Presenti n. 19

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 19

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 7 (Fossati, Fiorito, Suppa, Vendramin, Diegoli – Gruppo Consiliare PD;  
Radaelli – Gruppo Consiliare Insieme per Muggiò; Capizzi – Gruppo Consiliare RCI)

**DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE**, per le ragioni meglio enunciate in preambolo, il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio”, così come modificato in corso della seduta, riportato nell’allegato 1), che, unitamente ai suoi allegati 1) e 2), forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** le tariffe del canone dovuto per l’anno 2012 nella misura riportata nell’Allegato 2) al “Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio”.

## INDI

### **VOTAZIONE per alzata di mano:**

Presenti n. 19

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 19


Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 7 (Fossati, Fiorito, Suppa, Vendramin, Diegoli – Gruppo Consiliare PD;  
Radaelli – Gruppo Consiliare Insieme per Muggiò; Capizzi – Gruppo  
Consiliare RCI)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

\*\*\*\*\*



**Città di MUGGIÒ**  
(Provincia di Monza e della Brianza)

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO**

## ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).

## ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Muggiò descritte nell'Allegato 1 sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Muggiò esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

## ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

## ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone non ricognitorio è dovuto al Comune di Muggiò per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. La consistenza da assoggettare a canone non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dal lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (*pali di sostegno della struttura*);
4. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 2, e decorrono dal 1° gennaio 2012.
5. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

6. Il canone non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

#### ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

#### ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

#### ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
  - mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

## ART. 8 - RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

## ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2012 deve avvenire entro il 30 settembre 2012.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
5. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2012.



ALLEGATO 1) al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio.

## TIPOLOGIE

1. Occupazioni realizzate per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.

1.1 Conduzioni sotterranee per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica;

1.2 Conduzioni sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili;

1.3 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;

1.4 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate;

1.5 Tralicci di elettrodotto.

2. Occupazioni relative all'esercizio d'impresa.

2.1 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:

- senza pubblicità
- con pubblicità monofacciale
- con pubblicità bifacciale

2.2 Occupazioni effettuate con preinsegne;

2.3 Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):

- monofacciale
- bifacciale


2.4 Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto):

- monofacciale
- bifacciale

2.5 Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto):

- monofacciale
- bifacciale

ALLEGATO 2) al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio.



## CITTA' DI MUGGIO'

<b>TARIFE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO</b>	
<b>1. Occupazioni realizzate per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa</b>	
1.1 Conduiture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica:	€. 2,00 al metro lineare
1.2 Conduiture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili:	€. 4,00 al metro lineare
1.3 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette d'ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico:	€. 20,00 al metro quadrato
1.4 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzati:	€. 20,00 cadauno
1.5 Tralici di elettrodotto:	€. 300,00 cadauno
<b>2. Occupazioni relative all'esercizio d'impresa</b>	
2.1 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:	
- senza pubblicità	€. 20,00 (canone fisso a impianto)
- con pubblicità monofacciale	€. 100,00 al metro lineare
- con pubblicità bifacciale	€. 150,00 al metro lineare

2.2 Occupazioni effettuate con preinsegne:	€. 50,00 cadauna
2.3 Pensiline (il canone é computato con riferimento al lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):	
- monofacciale	€. 100,00 al metro lineare
- bifacciale	€. 150,00 al metro lineare
2.4 Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato al del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto):	
- monofacciale	€. 100,00 al metro lineare
- bifacciale	€. 150,00 al metro lineare
2.5 Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato in base al lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto):	
- monofacciale	€. 100,00 al metro lineare
- bifacciale	€. 150,00 al metro lineare



**CITTA'  
DI  
MUGGIO'**

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20835 – Telefono 039 2709.1 – Telefax 039 792985  
E-mail tributi@comune.muggio.mb.it – C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965

**UMD AMMINISTRATIVA FINANZIARIA**  
**AREA SERVIZI AL CITTADINO**  
**SERVIZIO TRIBUTI**

**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori.

Il sottoscritto Dott. Mauro Ricotti, Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggiò \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
AREA SERVIZI AL CITTADINO**

\_\_\_\_\_

La presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate.

Muggiò \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Dott. Nicolantano De Simone, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggiò \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

\_\_\_\_\_



**CITTA' DI MUGGIO'**  
Provincia di Monza e della Brianza

**Atto C.C. n. 12 del 12-04-12**

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to DOTT. ARCH. MORLINI DARIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. LOPOMO DOMENICO

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi.

Muggiò,

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. LOPOMO DOMENICO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Muggiò,

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. LOPOMO DOMENICO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta **esecutiva**, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

il giorno \_\_\_\_\_.

Muggiò,

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. LOPOMO DOMENICO

---